



COMUNE DI TESERO

Registro deliberazioni n. 42 / 2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Assegnazione di diritti di pascolo esercitato in forma collaborativa su terreni gravati di diritto d'uso civico (pascolo d'alpeggio di "Malga Pampeago") - stagioni 2020-2022.

Il ventidue aprile 2020, alle ore 11.00 , in videoconferenza, come disposto dal decreto sindacale prot. n. 2501 del 09.04.2020, in seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

Ceschini Elena - SINDACO
Zanon Giovanni - VICESINDACO
Delladio Matteo - ASSESSORE
Vaia Silvia - ASSESSORE
Giongo Luca - ASSESSORE

Assenti i signori:

Assiste e verbalizza il Segretario Comunale Signora **Luchini dott.ssa Chiara**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Signora **Ceschini dott.ssa Elena**, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: Assegnazione di diritti di pascolo esercitato in forma collaborativa su terreni gravati di diritto d'uso civico (pascolo d'alpeggio di "Malga Pampeago") - stagioni 2020-2022.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

per la gestione di Malga Pampeago e del pascolo afferente è pervenuta solamente la domanda della Società Malghe e Pascoli Tesero soc. semplice agricola con sede a Tesero in via Cerin 15, che ne ha chiesto di ottenere la gestione ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento comunale per i diritti di uso civico.

La stessa società si impegna ad ospitare tutti i capi per i quali il Comune rilasci l'assegnazione di pascolo, nonché ad effettuare tutte le operazioni necessarie per la gestione della realtà di malga.
Di seguito si riportano i dati dei censiti richiedenti, con il relativo numero dei capi degli aventi diritto di pascolo ad uso civico, da esercitarsi in forma collaborativa:

- | | |
|--|------------------------------|
| ▪ Sig.ra Maria Luisa Bertoluzza - via Cerin 15 | bovini n. 35 - vitelli n. 10 |
| ▪ Sig. Enrico Vinante - via IV Novembre 13 | bovini n. 2. |

La superficie sulla quale si esercitano i diritti di pascolo, da esercitarsi in forma collaborativa dagli assegnatari, è individuata e descritta nel Piano di gestione forestale aziendale del Comune di Tesero validità 2013-2022 ed è così descritta:

particella forestale a pascolo (Trento) n. 85* e porzione delle particelle forestali n. 26-28-84-83* (Bolzano) particella forestale n. 82*; ricadenti sulle particelle fondiarie (Trento) 2422/1 (parte) - 2422/7 (intera) - 2423 (parte) - 2427/1 (parte) - 2427/3 (intera) - 2427/5 (intera) - 2427/7 (intera) - 2427/11 (parte) - 2427/20 (intera) - 2427/23 (intera) - 2427/27 (intera) - 2427/28 (intera) - 2427/31 (intera) - 2427/32 (intera) - 2427/33 (intera) - 2428/10 (intera); particelle fondiarie (Bolzano) 5251 (intera) - 5257/2 (intera) - 5258 (intera) - 5259 (intera) - 5260 (intera) - 5261 (intera) - 5262/2 (intera) - 5262/3 (intera) - 5263 (intera).

L'Amministrazione ha accertato la congruità del rimborso spese a carico dei proprietari del bestiame alpegiato, preventivato dal gestore per le stagioni 2020-2022 in € 365,00 (trecentosessantacinque/00) all'anno per ogni capo da latte, incluso il costo del pastore.

Si ritiene necessario porre a carico dei concessionari la costituzione di idonea garanzia, per garantire l'adempimento degli obblighi stabiliti dal disciplinare di assegnazione, nonché di polizza assicurativa a copertura di eventuali danni derivati dalla gestione a terzi ed alla malga stessa.

Le assegnazioni dei pascoli e delle realtà di malga sono disciplinate dal Regolamento per i diritti di uso civico approvato dal Consiglio comunale di Tesero con deliberazione numero 42 di data 28 dicembre 2006, da quanto previsto dal Piano di gestione forestale aziendale del Comune di Tesero validità 2013-2022, nonché dalla L.P. 4/2003 (Legge Provinciale sull'agricoltura).

La legge da ultimo citata al comma 4 bis dell'art. 25 "Alpicoltura" dispone che "i pascoli montani di proprietà dei Comuni gravati di uso civico sono utilizzati in coerenza con i criteri generali definiti dalla Giunta provinciale, tenuto conto dello schema tipo di disciplinare tecnico-economico predisposto dalla Giunta medesima; è comunque fatto salvo per il censita il diritto di uso civico".

Con la deliberazione n. 731 di data 06.05.2015 la Giunta provinciale ha approvato lo schema tipo di disciplinare tecnico-economico di utilizzo dei pascoli e linee guida per l'affidamento delle malghe. Pertanto il disciplinare di assegnazione è stato adeguato allo schema tipo approvato dalla Giunta provinciale di Trento.

Ciò premesso,

Si propone quindi di assegnare la gestione di Malga Pampeago e del pascolo afferente per le stagioni 2020-2022, in riferimento alla premessa di cui sopra ed in conformità allo schema del disciplinare allegato alla presente deliberazione.

Condivise le motivazioni e la proposta del relatore.

Visto il Regolamento comunale per i diritti di uso civico.

Visto il Bilancio di previsione 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 di data 19.02.2020.

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18.

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm. per le disposizioni applicabili ai sensi della L.P. 18/2015.

Visto il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014.

Visto il vigente Statuto comunale.

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 di data 18.10.2018.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Acquisiti preventivamente, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli previsti dalle disposizioni dell'art. 185 del Codice medesimo, che vengono allegati al presente provvedimento (parere di regolarità tecnica e parere di regolarità contabile).

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, per l'urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. Per quanto esposto in premessa, di concedere alla Società Malghe e Pascoli Tesero soc. semplice agricola con sede a Tesero in via Cerin 15 la gestione di Malga Pampeago e del pascolo afferente per le stagioni 2020-2022, ai sensi dell'articolo 32 Sezione IV del Regolamento comunale per i diritti di uso civico, in conformità allo schema del disciplinare di assegnazione allegato alla presente deliberazione.

Di seguito si riportano i nomi dei censiti agricoltori ai quali viene rilasciata l'assegnazione di pascolo da parte dell'Amministrazione comunale:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">▪ Sig.ra Maria Luisa Bertoluzza - via Cerin 15▪ Sig. Enrico Vinante - via IV Novembre 13 | bovini n. 35 - vitelli n. 10
bovini n. 2. |
|---|--|

2. La ripartizione dei costi per la gestione dell'alpeggio tra il gestore e gli assegnatari è fissata per ogni annualità in € 365,00 (trecentosessantacinque/00) per capo da latte, incluso il costo del pastore.
3. Di porre a carico del concessionario una cauzione di € 3.000,00 (tremila/00) a garanzia dell'adempimento degli obblighi posti a carico dello stesso stabiliti dal disciplinare di assegnazione, nonché di polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a terzi derivati dalla gestione e sulle strutture afferenti al complesso della malga stessa, importo da introitare in conto entrate 2020 sul capitolo 999005 - codice NOC E/9.02.04.01.001 del bilancio di previsione 2020-2022.
4. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione palese all'unanimità, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- *opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;*
- *ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;*
- *in alternativa alla possibilità indicata sopra, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.*

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to dott.ssa Elena Ceschini

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Chiara Luchini

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 comma 3, L.R. 03/05/2018 n. 2)

Si attesta che copia della deliberazione è in pubblicazione per estratto all'albo telematico, giusta attestazione del Funzionario addetto, per 10 giorni consecutivi a partire dal 23/04/2020.

Tesero, 23/04/2020

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Chiara Luchini

ESECUTIVITA'

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 183 della L.R. 03/05/2018 n.2.

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Chiara Luchini

INVIO AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Ai sensi dell'art. 183, secondo comma, del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto - Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari.

Tesero, 23/04/2020

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Chiara Luchini

Copia conforme all'originale.

Tesero, 23/04/2020

Il Segretario Comunale
dott.ssa Chiara Luchini

**PARERI OBBLIGATORI ESPRESI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 185 E 187 DEL
CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTO ALTO
ADIGE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE DD. 3 MAGGIO 2018, N. 2**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Istruita ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto dagli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto.

Tesero, 22/04/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Luchini dott.ssa Chiara

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali, che ad essa ineriscono, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto e si attesta la relativa copertura finanziaria.

Tesero, 22/04/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Vanzetta Marianna

Impegno di spesa / accertamento:

E/U	Esercizio	Capitolo	Articolo	PDC Finanziario	Anno	Importo	Codice
-----	-----------	----------	----------	-----------------	------	---------	--------

COMUNE DI TESERO

PROVINCIA DI TRENTO

N. REP.

REPUBBLICA ITALIANA

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

L'anno duemilaventi, addì ____ del mese di ____, in Tesero e nella residenza municipale.

Tra le parti indicate di seguito:

1) **COMUNE DI TESERO**, codice fiscale 00303060222, rappresentato dal Sindaco dott.ssa ELENA CESCHINI nata a Cavalese (TN) il 23.05.1987 ed ivi residente;

2) **SIG./SIG.RA** _____, codice fiscale _____, nato/a a _____ e residente in via _____ a _____.

Premesso che:

- in conformità alla deliberazione della Giunta Comunale n. ____ d.d. ____ avente ad oggetto "Assegnazione di diritti di pascolo esercitato in forma collaborativa su terreni gravati di diritto d'uso civico (pascolo d'alpeggio di "Malga Pampeago") – anni 2020 - 2022;

- si stipula quanto segue:

Art. 1. Oggetto

La presente assegnazione ha natura di concessione del diritto di uso civico di pascolo per l'alpeggio in località Pampeago, da esercitarsi in forma collaborativa dagli assegnatari e ne disciplina il godimento ai sensi della Sezione IV del Regolamento per i diritti di uso civico del Comune di Tesero (Art. 32).

Art. 2. Individuazione del pascolo

La superficie sulla quale si esercitano i diritti di pascolo, da esercitarsi in forma collaborativa dagli assegnatari, è individuata e descritta nel Piano di gestione forestale aziendale del Comune di Tesero validità 2013-2022 ed è così descritta:

particella forestale a pascolo n. ... / porzione delle particelle forestali n. / ricadenti sulle pp.ff. (Trento) (parte)/ pp.ff. (Trento) (intera) ; pp.ff. (Bolzano) (intere)/ pp.ff. (Bolzano) (parte) L'area oggetto della presente assegnazione è individuata nella cartografia di massima, funzionale ai soli fini del pascolamento, allegato 1) al presente disciplinare. L'area a pascolo assegnata risultante ne considera il numero dei capi di bestiame, distinti per qualità e specie che si intendono ospitare nei pascoli, rapportando l'estensione delle singole aree alla totalità della superficie particolare ammessa al pascolo con riferimento anche al numero delle richieste di pascolamento pervenute.

Art. 3. Destinazione dei pascoli (in relazione al bestiame alpegnato)

I pascoli afferenti alla realtà di malga sono destinati prioritariamente all'allevamento di bovini in lattazione e la consistenza degli edifici con i relativi impianti e attrezzature è dettagliatamente elencata nel verbale di consegna.

Art. 4. Determinazione del carico

In riferimento ed in attuazione del Piano di gestione forestale aziendale del Comune di Tesero validità 2013-2022, gli assegnatari possono utilizzare le aree ammesse a pascolo con il bestiame di loro proprietà entro il limite di carico massimo determinato dal Piano stesso, ed espresso in Uba (unità bovine adulte) come riportato di seguito:

- vacche in lattazione e altri bovini di oltre due anni = 1 Uba;
- equini di oltre sei mesi = 1 Uba;
- bovini da sei mesi a due anni = 0.6 Uba;
- bovini sotto i sei mesi = 0.4 Uba;
- ovini = 0.15 Uba;
- caprini = 0.15 Uba.

Per garantire una buona conservazione del pascolo, gli assegnatari a cui è stata rilasciata l'autorizzazione, si impegnano a monticare il carico idoneo, fatta salva una tolleranza del più o meno 10%, che considerandone una superficie totale ai fini del diritto di pascolamento è pari ad ettari

Art. 5. Gestione (Art. 32 Sezione IV diritti di pascolo / Regolamento per i diritti di uso civico)

Il concessionario si impegna ad ospitare tutti i capi di bestiame per il quale il Comune abbia rilasciato l'assegnazione di pascolo in forma collaborativa.

L'Amministrazione comunale si riserva di modificare le assegnazioni di pascolo entro il periodo di durata dell'alpeggio in base alle domande dei beneficiari del diritto di uso civico.

Si da atto che il rimborso spese a carico dei proprietari dei capi alpegnati per il periodo di monticazione anno è preventivato in € (.....) per ogni capo, incluso il costo del pastore, oltre al rimborso pro-quota delle spese per le manutenzioni di cui all'art. 9. Alla chiusura dell'alpeggio il gestore e i proprietari dei capi concordano annualmente gli importi effettivi dei rimborsi a carico di ciascun proprietario, in base alle spese sostenute risultanti dai consuntivi. In caso di disaccordo gli importi dei rimborsi sono stabiliti dall'Amministrazione comunale, sentiti il gestore e i proprietari dei capi alpegnati. Il concessionario si impegna ad effettuare la gestione del pascolo per tutta la durata dell'alpeggio, svolgendo tutte le operazioni necessarie per la custodia e la gestione del bestiame, nonché quanto necessario per la custodia e la manutenzione ordinaria dei pascoli. I proprietari beneficiari di assegnazione di pascolo per il periodo di monticazione anno sono i seguenti:

..... bovini n. ...
..... bovini n. ...

Art. 6. Durata dell'assegnazione e della monticazione

La durata dell'assegnazione è riferita alle stagioni 2020 – 2022.

Al pascolo nelle aree pascolive deve essere impedito lo sconfinamento degli animali nelle aree a ciò precluse, non deve comportare il degrado del cotico erboso e l'erosione del suolo. L'esercizio del pascolo nelle aree pascolive è vietato nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 30 aprile.

In riferimento alle condizioni igienico sanitarie, il concessionario si impegna a rispettare le direttive per la disciplina della monticazione e demonticazione del bestiame nella Provincia Autonoma di Trento, deliberate annualmente dalla Giunta Provinciale.

Art. 7. Prescrizioni

Il diritto di pascolo deve essere esercitato nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni contenute nel presente disciplinare e sono impartite dall'Amministrazione comunale tramite i Custodi forestali e dagli altri agenti competenti in materia, come stabilito di seguito nei successivi articoli:

- ai Custodi forestali dovrà essere comunicata con congruo anticipo la data della monticazione e della demonticazione. Mediante sopralluoghi congiunti verrà effettuata una ricognizione sulla superficie concessa al pascolo e sulle strutture ad esso afferenti, in applicazione del presente disciplinare, verificandone anche l'apposito registro di monticazione. All'inizio del periodo di monticazione verrà redatto apposito verbale di consegna, richiamandone il presente disciplinare. Alla fine della monticazione verrà redatto il verbale di riconsegna allo scopo di verificare il grado di conservazione e manutenzione dei pascoli e delle strutture;
- l'Amministrazione comunale tramite i Custodi forestali ha la facoltà di effettuare in qualsiasi momento verifiche per constatare l'ottimale manutenzione del pascolo, dei carichi ammessi, nonché la corretta applicazione del presente disciplinare;
- le strade, i sentieri e le piazze di sosta dovranno essere lasciati liberamente transitabili ed usufruibili. Il posteggio delle autovetture in località Residenza e la strada Provinciale asfaltata dalla località Pampeago alla località Monsorno dovranno essere delimitati da filo pastore, da porsi opportunamente segnalato a 2 metri dal ciglio stradale con oneri e responsabilità a carico del concessionario;
- il filo pastore, le altre eventuali recinzioni, gli abbeveratoi temporanei usati per il pascolo dovranno essere rimossi alla fine di ogni periodo di pascolamento, in modo da lasciare le aree libere e pulite, salvo eventuali deroghe autorizzate dall'Amministrazione comunale;
- il bestiame non va mandato nelle vicinanze (di norma per un raggio di almeno 20 m) dei fabbricati adibiti ad interesse pubblico, ad attività agrituristiche, eventualmente presenti sull'area del pascolamento;

- l'area pascoliva interessata dai lavori di costruzione della nuova pista da sci a servizio dei parcheggi a Pampeago, dovrà essere opportunamente salvaguardata fino a ricrescita del cotico erboso in ottemperanza alle prescrizioni date, compresa l'area adibita a parco giochi;
- è vietato lo spargimento di liquami, l'uso di concimi minerali o la fertirrigazione, l'uso di diserbanti o disseccanti, se non in seguito ad apposita autorizzazione dell'Amministrazione comunale. Per l'eventuale spargimento si provvederà esclusivamente mediante l'idoneo spargimento delle deiezioni prodotte in malga. Il letame-liquame prodotto dal bestiame va distribuito sul pascolo alla fine del periodo di monticazione secondo le modalità stabilite nel verbale di consegna (in genere a beneficio delle superfici più magre) e comunque nel rispetto delle normative provinciali e ordinanze comunali;
- è vietato bruciare ramaglie o sterpaglie e l'accensione di fuochi se non in seguito ad apposita autorizzazione dell'Amministrazione comunale e comunque nel rispetto delle normative provinciali e ordinanze comunali in materia;
- il bestiame monticato va registrato nell'apposito "Registro di monticazione";
- l'eventuale pascolo di bestiame forestiero (non di proprietà di censito residente) potrà essere autorizzato esclusivamente dall'Amministrazione comunale sulla base di specifica richiesta del concessionario del pascolo, stabilendone altresì il pagamento di una quota pro capo. Nella richiesta andrà indicato il numero dei capi che si intendono monticare, che dovranno essere altresì in regola con le disposizioni sanitarie previste dalle norme ed ordinamenti di polizia veterinaria, allegandone le relative schede di stalla. L'eventuale disponibilità terrà conto delle superfici di pascolamento assegnate, del carico ottimale espresso in Uba, nonché delle condizioni stazionali e del cotico erboso presente;
- nel caso il latte prodotto sia trasformato in alpeggio, la lavorazione deve avvenire nel rispetto della deliberazione della Giunta provinciale n. 1414 del 08/06/2001 avente per oggetto "Direttiva per la messa a norma delle casere" annesse alle malghe e adibite alla trasformazione del latte prodotto ed in particolare in conformità alle linee di indirizzo per l'applicazione dell'autocontrollo in alpeggio di cui al presente disciplinare.

Art. 8. Gestione degli animali al pascolo

Il concessionario dei pascoli si impegna gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale e alla valorizzazione del patrimonio pascolivo, nel rispetto delle prescrizioni date:

- tutta la superficie del pascolo va integralmente utilizzata indirizzando gli animali al pascolo in funzione dello stadio ottimale dell'erba. Qualora alcune aree dovessero risultare poco o nulla utilizzate dagli animali, il concessionario si impegna a praticare lo sfalcio e l'eventuale asportazione dei residui;
- va evitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio;
- va evitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree infestate da

specie nitrofile (Rumex, Urtica, Deschampsia) attuando un pascolamento veloce.

Art. 9. Manutenzione ordinaria (interventi di conservazione)

Pur essendo di norma gratuito il godimento dei diritti di pascolo gravati di uso civico, al concessionario competono i lavori di ordinaria manutenzione, di conservazione e miglioramento delle aree pascolate, dei fabbricati, della viabilità interna alla malga e delle attrezzature fisse. Si impegna all'esecuzione dei lavori nei tempi di validità dell'assegnazione, salvo ulteriori proroghe da concordarsi con l'Amministrazione comunale. L'area pascoliva soggetta a manutenzione ordinaria è stabilita con riferimento al precedente articolo 4 (determinazione del carico), quantificando e identificando l'area soggetta ai lavori nel verbale di consegna, attuando il seguente piano di manutenzione ordinaria:

- ripulitura mediante taglio di contenimento del cespugliame, dei ricacci e della rinnovazione delle piante di conifera sull'area identificata nella cartografia allegato 2) al presente disciplinare;
- manutenzione ordinaria delle strutture di approvvigionamento idrico e delle loro chiudende presenti in località: Malga Pampeago - Caserina - Residenza -Val dei Cavai - Monsorno;
- manutenzione del primo tratto ricadente in area pascoliva del sentiero denominato Cornon (sentiero turistico); manutenzione del sentiero ricadente in area pascoliva, di collegamento fra Pampeago e il Passo Pampeago (sentiero turistico); manutenzione del percorso turistico ricadente in area pascoliva dalla località Caserina alla località monte Agnello;
- manutenzione della viabilità di servizio alla Malga dal bivio a Malga Pampeago (sterrato); delimitazione con il filo pastore del parcheggio per la sosta delle autovetture in località Residenza e del tratto di strada Provinciale asfaltata, dalla località Pampeago alla località Monsorno;
- manutenzione ordinaria della struttura destinata a stalla non che la sala mungitura, le adiacenze del fabbricato, provvedendo altresì all'accurata ripulitura di fine stagione;
- manutenzione ordinaria della struttura destinata a ricovero del pastore e delle sue adiacenze.

Art. 10. Responsabilità

Il concessionario solleva il Comune dalla responsabilità per danni causati a terzi dal bestiame al pascolo, dall'uso delle strutture e delle aree assegnate.

Il concessionario è tenuto a risarcire l'Amministrazione degli eventuali danni causati al patrimonio comunale.

Art. 11. Inadempienza e penalità

Il concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca della monticazione e, quindi, soggetto alle relative penalità sia per l'inosservanza di quanto

previsto nel presente disciplinare di assegnazione, sia per le norme di polizia forestale. Per le eventuali inadempienze alle norme indicate negli articoli precedenti verranno applicate, salvo casi di forza maggiore, le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell'ente proprietario:

- Determinazione del carico:

per ogni UBA alpegiata in più o in meno rispetto al limite fissato / minimo € 40,00.

- Durata dell'assegnazione e della monticazione:

per ogni capo di bestiame lasciato pascolare in violazione delle prescrizioni, delle modalità o al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni forestali, nonché dai piani di gestione forestale aziendale, da € 11,00 a € 67,00.

- Gestione degli animali al pascolo:

mancato rispetto delle disposizioni / minimo € 200,00 per ogni inadempienza.

- Manutenzione ordinaria (interventi di conservazione):

mancata effettuazione degli interventi di manutenzione / minimo € 200,00 per ogni inadempienza.

Se la violazione perdura il trasgressore è diffidato con comunicazione scritta ad adempiere entro un termine congruo, comunque non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, avvertendo che, in caso di inosservanza della diffida, l'assegnazione può essere revocata, senza indennizzo alcuno e fatti salvi i danni subiti dall'Amministrazione comunale. In caso di inosservanza l'Amministrazione può eseguire direttamente i lavori con spese a carico del concessionario, avvalendosi anche della cauzione di cui all'articolo 13.

Art. 12. Revoca per pubblico interesse

Per motivate ragioni di pubblico interesse la presente assegnazione può essere revocata, senza indennizzo per il concessionario.

Per quanto non previsto si applica il Regolamento per i diritti di uso civico del Comune di Tesero.

Art. 13. Cauzione e copertura assicurativa

A garanzia dell'adempimento degli obblighi stabiliti dal presente disciplinare il concessionario, prima della sottoscrizione dello stesso, costituisce la cauzione di € EURO (.....) mediante versamento sul conto bancario intestato al Comune di Tesero (IT46R 03599 01800 000000 136162) indicando la causale "garanzia per assegnazione di Malga Pampeago anno", oppure mediante fidejussione bancaria/assicurativa approvata dal Comune, nonché di polizza assicurativa a copertura di eventuali danni derivati dalla gestione a terzi ed alla malga stessa..

La cauzione può essere utilizzata dal Comune in tutti i casi di inadempimento del disciplinare da parte del concessionario. L'efficacia dell'assegnazione è subordinata alla costituzione della cauzione ed alla presentazione di copia della polizza assicurativa per danni derivati dalla gestione.

IL SINDACO

IL CONCESSIONARIO